

# UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Affari Legali e Generali  
Delegato del Dirigente avv. Sandra Bernardini  
Coordinatore dott.ssa Roberta Filidei  
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS/eb



Prot. 10 aprile 2018, n. 23504

## IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “*Istituzione del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica*” ed in particolare l’articolo 6, comma 1 “*Autonomia delle università*”, comma 1;
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, – “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento per l’attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all’estero, emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2012, n. 9918, e successive modifiche e integrazioni;
- RAVVISATA:** la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento suddetto;
- VISTA:** la delibera 8 marzo 2018, n. 50, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche sopracitate;
- VISTE:** la delibera 15 marzo 2018, n. 15, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle predette modifiche;

## DECRETA

### Art. 1

1. Sono emanate le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento per l’attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all’estero, emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2012, n. 9918, e successive modifiche e integrazioni:

- All’articolo 2, comma 2, lettera c, al punto 5, la dizione “*diciassettesimo*” è sostituita dalla dizione “*quindicesimo*” e la dizione “*17*” è sostituita con la dizione “*15*”.
- Agli articoli 3, 4, 5 la dizione “*Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionale*” è sostituita dalla dizione “*Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale*”.
- All’articolo 3, comma 2, dopo la dizione “*completo di tutte le firme*” è inserita la seguente dizione “*(per il nostro Ateneo la firma deve essere quella del CAI del dipartimento di riferimento)*” e la dizione “*15*” è sostituita con la dizione “*10*”.
- All’articolo 4, comma 3, la dizione “*sulle relazioni finali dei vincitori*” è sostituita dalla dizione “*del lavoro di tesi svolto all’estero dai vincitori con il relativo riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero*”.
- All’articolo 4, comma 4, dopo la dizione “*completo di tutte le firme*” è inserita la seguente dizione “*(per il nostro Ateneo la firma deve essere quella del CAI del dipartimento di riferimento)*” e la dizione “*che di tale approvazione dà comunicazione alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionale trasmettendo*” è sostituita

dalla dizione “*. Il dipartimento dovrà verificare la correttezza dei suddetti documenti e trasmettere*”.

- All’articolo 5, comma 4, la dizione “*; come sopra definito,*” è sostituita dalla seguente dizione “*; gli studenti in corso precedono nella graduatoria quelli fuori corso.*”.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, è aggiornato il testo del Regolamento per l’attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all’estero, così come risultante dall’allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

## **Art. 2**

1. Le modifiche di cui all’articolo precedente entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento aggiornato nell’Albo Ufficiale Informatico d’Ateneo. Il regolamento è inoltre consultabile sul sito web dell’Ateneo.

**IL RETTORE**

f.to *Paolo M. Mancarella*

## **Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero.**

D.R. 18 luglio 2012 n. 9918 – Emanazione regolamento

D.R. 13 giugno 2013 n. 21212 - Modifiche

D.R. 24 marzo 2014 n. 9300 - Modifiche

D.R. 5 maggio 2015 n. 17056 - Modifiche

D.R. 30 marzo 2016 n. 17161 - Modifiche

D.R. 31 maggio 2016 n. 28860 – Modifiche

D.R. 10 aprile 2018, n. 23504 – Modifiche – pubblicato il 10 aprile 2018, in vigore dal 11 aprile 2018

### **Articolo 1 – Condizioni generali**

L'Università di Pisa bandisce, concorsi per l'attribuzione di contributi di mobilità, a valere sulla competente voce del bilancio di previsione, destinati a laureandi che necessitino di svolgere parte del proprio lavoro di tesi, per un periodo di almeno due mesi continuativi presso istituzioni, enti, imprese o aziende straniere ovvero comunitarie o sovranazionali o internazionali con sede all'estero, di adeguato livello scientifico e culturale.

Il contributo, stabilito in misura uniforme per tutti i vincitori, è **di Euro 2.000,00** (lordo amministrazione).

### **Articolo 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione**

I contributi di mobilità sono riservati agli studenti dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, iscritti in qualità di regolari o “fuori corso”, che siano in regola con il pagamento della tassa universitaria e della tassa regionale, ad esclusione di coloro che hanno già svolto totalmente o parzialmente la preparazione della tesi di laurea all'estero prima dell'emanazione del bando di concorso.

Tali studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno:

- 60 CFU del corso di laurea magistrale,
- 240 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale,
- 300 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale.

B. essere assegnatari di un argomento, per lo svolgimento della tesi di laurea, da parte di un docente dell'Università di Pisa con funzione di relatore, secondo il regolamento didattico del corso di studio di appartenenza dello studente;

C. essere in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. la necessità, motivata in base agli obiettivi del lavoro di tesi, che il laureando si rechi, all'estero presso una delle strutture previste all'art.1 del presente regolamento;
2. il periodo previsto di permanenza all'estero ed il programma di lavoro che il laureando deve svolgere in tale periodo che deve essere di almeno due mesi continuativi;
3. l'istituzione, ente o azienda presso la quale il laureando si recherà, descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il livello scientifico e culturale;
4. il nome, la qualifica ed i riferimenti del “tutor” che seguirà il lavoro del laureando nella sede all'estero;
5. la previsione che l'esame di laurea venga sostenuto entro il quindicesimo mese di calendario decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito.

Fermo restando il termine finale di 15 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito, il periodo di studi all'estero dovrà iniziare in data successiva alla data

di scadenza per la presentazione della domanda.

### **Articolo 3 – Modalità di inoltro delle domande di partecipazione**

Alla domanda di assegnazione del contributo, redatta in conformità con il modello allegato al bando di concorso e presentata presso la Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale dell'Università di Pisa entro la data di scadenza del bando, il richiedente deve allegare, pena l'esclusione dal concorso, la dichiarazione di cui al precedente art. 2, lett c) il Learning Agreement relativo al lavoro di tesi che svolgerà all'estero, compilato nella sezione "Before the mobility" e completo di tutte le firme (per il nostro Ateneo la firma deve essere quella del CAI del dipartimento di riferimento) e una fotocopia di un documento di identità valido a norma di legge.

La Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale nei 10 giorni successivi alla data di scadenza del bando, si occuperà di verificare la correttezza formale delle domande presentate e di procedere all'eventuale esclusione dei candidati sprovvisti dei requisiti richiesti. L'elenco dei candidati, le cui domande sono state ritenute idonee, verrà inviato all'Ufficio competente per la formulazione della graduatoria che dovrà essere pronta entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco degli idonei. Successivamente l'elenco completo dei vincitori e degli idonei, verrà trasmesso all'Ufficio competente per la verifica dei requisiti di merito, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dal ricevimento del suddetto elenco.

La graduatoria, redatta secondo i criteri di cui al successivo articolo 5, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata a cura della Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale sul sito d'Ateneo: [www.unipi.it](http://www.unipi.it).

### **Articolo 4 – Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori - Restituzione contributi**

In caso di esito positivo del concorso, verrà data tempestiva comunicazione nelle forme stabilite dall'apposito bando di concorso.

I vincitori del contributo devono comunicare la propria accettazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alla nomina a vincitore e all'assegnazione del contributo di mobilità.

L'erogazione del contributo è disposta: per l'80% dopo l'uscita della graduatoria e relativa accettazione dei vincitori, compatibilmente con le disposizioni contabili dell'Ateneo; per il rimanente 20%, successivamente al superamento dell'esame di laurea da parte dell'interessato, purché questo avvenga entro il termine massimo previsto dal precedente art. 2, e comunque dopo che i competenti Consigli di Corso di Studio avranno trasmesso, alla Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale le delibere di approvazione del lavoro di tesi svolto all'estero dai vincitori con il relativo riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero.

Entro 15 giorni dal rientro dall'estero lo studente assegnatario del contributo presenta alla Segreteria del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio il Learning Agreement compilato nella sezione "After the mobility" e completo di tutte le firme (per il nostro Ateneo la firma deve essere quella del CAI del dipartimento di riferimento) e una breve relazione, sottoscritta per approvazione dal relatore di tesi corredata da una dichiarazione del tutor estero, relativa al periodo di permanenza e al lavoro svolto per la preparazione della tesi di laurea, il tutto per l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio. Il dipartimento dovrà verificare la correttezza dei suddetti documenti e trasmettere copia della delibera, accompagnata da una copia della relazione, della dichiarazione del tutor e del Learning Agreement compilato nella sezione "After the mobility", alla Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale.

In carenza della relazione, ovvero se essa non è approvata dal relatore di tesi e della dichiarazione del tutor e, qualora il superamento dell'esame di laurea non avvenga nel termine previsto dall'art. 2, lo studente dovrà restituire l'importo corrispondente alla prima rata e conseguentemente non si

procederà all'erogazione della seconda rata.

## **Articolo 5 - Criteri per l'elaborazione della graduatoria generale d'ateneo**

Tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, viene formulata la graduatoria di merito, elaborata secondo i seguenti criteri:

1) per ogni corso di studio della LM viene stilata una classifica tra tutti gli iscritti al primo anno della LM sulla base del voto finale del titolo di studio utilizzato come titolo di accesso per l'iscrizione alla LM. Il 110 e lode è considerato 111.

2) per ogni corso di studio della LM o CU viene stilata una classifica tra tutti gli iscritti ad un anno superiore al primo allo stesso corso di studio, sulla base della sommatoria dei prodotti dei crediti per i voti conseguiti negli esami nel periodo 11 agosto n-1/10 agosto n. Il 30 e lode vale 31. Intervengono nel calcolo solo gli esami presenti in carriera che prevedono un voto finale.

Verranno considerati come un unico corso di studio i corsi di studio omologhi ex legge 509 e ex legge 270.

I valori di dette classifiche sono riparametrati in millesimi, ponendo uguale a mille il valore più alto del corso.

La graduatoria finale viene quindi formulata estrapolando da tali classifiche i valori relativi ai partecipanti al bando in possesso dei requisiti di partecipazione ordinati in ordine decrescente del punteggio in millesimi; gli studenti in corso precedono nella graduatoria quelli fuori corso.

A parità di punteggio prevale il più giovane di età.

L'assegnazione dei 40 contributi previsti dal bando avverrà sulla base della graduatoria di merito, con riserva di un contributo per ciascun dipartimento (per un totale di 20 contributi) da attribuire allo studente più meritevole con riferimento al dipartimento stesso.

Qualora la riserva non venga utilizzata dai dipartimenti, per mancanza di idonei, i contributi previsti a bando saranno ugualmente assegnati fino ad esaurimento della graduatoria.

## **Articolo 6 – Criteri di precedenza abrogato**

### **Articolo 7 – Incompatibilità**

I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili:

- con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati,
- con le integrazioni di Ateneo alle borse di mobilità erogate dall'Università di Pisa.

Sono invece, compatibili (fermo restando che i periodi devono essere consecutivi e non coincidenti):

- con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa
- con le borse di studio (di cui al regolamento DR del 29 settembre 2011 n. 12012 e successive modifiche) e i premi di laurea erogati dall'Università di Pisa (di cui al regolamento DR 14 dicembre 2006 n. 01/21363)
- con qualsiasi borsa di mobilità internazionale bandita dall'Ateneo, finanziate con qualsiasi fondo.

I contributi di mobilità di cui al presente regolamento sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio di cui al comma precedente